



SOLIDARIETÀ VENETO - FONDO PENSIONE

Via F.lli Bandiera 54-58 30175 Marghera (VE)

Codice Fiscale 90023570279

Iscritto all'Albo Covip dei Fondi Pensione Negoziali con il n. 87

Documento sulle **ANTICIPAZIONI**

Il fondo pensione negoziale **Solidarietà Veneto – Fondo Pensione** si assume la responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente documento sulle anticipazioni.

I N D I C E

Premessa	3
Parte generale	3
Tipologie, requisiti, limitazioni, caratteristiche	3
Richiesta di anticipazione: l'istruzione della pratica	4
Facoltà di reintegro	5
Caso 1 - Spese sanitarie	5
Fattispecie	5
Titolarità	5
Casistica	5
Tempistiche	6
Documentazione da produrre	6
Caso 2 e 3 - Prima casa	7
Considerazioni generali	7
Titolarità	7
Caso 2 - Acquisto / Costruzione prima casa	7
Fattispecie	7
Casistica	7
Tempistiche	8
Documentazione da produrre	8
Caso 3 - Manutenzione/Ristrutturazione prima casa	9
Fattispecie	9
Casistica	9
Tempistiche	9
Documentazione da produrre	10
Caso 4 - Ulteriori esigenze	10
Fattispecie	10
Documentazione da produrre	10

Premessa

Il presente documento:

- ha lo scopo di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 13, c. 2 dello statuto di Solidarietà Veneto - Fondo Pensione, in materia di anticipazioni, facilitandone la comprensione e stabilendone le modalità per l'attuazione;
- individua preliminarmente e compiutamente i requisiti per l'accettazione delle richieste di anticipazione previste dall'articolo 13 dello Statuto;
- è aggiornato con Delibera del CdA del 26 marzo 2012.

Parte generale

Tipologie, requisiti, limitazioni, caratteristiche

L'aderente può richiedere una anticipazione della posizione individuale prima del pensionamento nei seguenti casi:

1. **SPESE SANITARIE** conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche [Art. 11, c.7, lett. a), D.Lgs 252/05];
2. **ACQUISTO DELLA PRIMA CASA** di abitazione per sé o per i figli [Art. 11, c.7, lett. b), D.Lgs 252/05]¹;
3. **INTERVENTI DI MANUTENZIONE** ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, (ex Art. 3, c.1, lett. a), b), c) e d), DPR 6 giugno 2001, n. 380) sulla **prima casa** di abitazione [Art. 11, c.7, lett. b), D.Lgs 252/05];
4. per la soddisfazione di **ULTERIORI ESIGENZE** dell'aderente [Art. 11, c.7, lett. c), D.Lgs 252/05].

L'anticipazione può essere erogata nel caso in cui sussistano i **requisiti di anzianità** ed entro i **limiti percentuali** indicati nella seguente tabella:

Tipologia anticipazione	Requisito Anzianità	Importo massimo erogabile	Fiscalità (dal 01/01/07)
1. spese sanitarie	Non previsto ²	75% della posizione individuale	15% - 9% in rapporto all'anzianità
2. acquisto prima casa ³	Dopo 8 anni dall'iscrizione	75% della posizione individuale	23%
3. manutenzione prima casa	Dopo 8 anni dall'iscrizione	75% della posizione individuale	23%
4. ulteriori esigenze	Dopo 8 anni dall'iscrizione	30% della posizione individuale	23%

Requisito Anzianità: ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta di anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto (totale o immediato) della posizione individuale.

Importo massimo erogabile: l'ammontare complessivo erogato (salvo il caso 4) non potrà mai superare la spesa sostenuta o attestata attraverso la documentazione di supporto.

Le somme complessivamente percepite **non possono mai eccedere il 75% del totale dei versamenti**, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme.

i Si sottolinea peraltro che il prelievo di somme a titolo di anticipazione riduce la posizione individuale e, conseguentemente, le prestazioni previdenziali in seguito erogabili.

i **Vecchi iscritti:** diversamente dalla normativa previgente, il Dlgs 252/05 non fa distinzioni tra vecchi e nuovi iscritti. Le possibilità sono dunque le medesime per tutti gli aderenti.

Fiscalità: la quota di montate derivante da contribuzioni versate dal 01/01/07 in poi è soggetta alla tassazione prevista dal D.Lgs 252/05. Per maggior dettaglio e per approfondimenti relativamente alla tassazione del maturato ante 01/01/07 è possibile consultare il **Documento sul regime fiscale.**

La norma distingue tre ipotesi di anticipazione e cioè:

¹ E' ricompresa in questa fattispecie anche l'acquisizione della proprietà della prima casa a seguito di costruzione della stessa.

² L'anticipazione può essere richiesta in ogni momento a prescindere dall'anzianità di iscrizione.

³ E' ricompresa in questa fattispecie anche l'acquisizione della proprietà della prima casa a seguito di costruzione della stessa.

- a. Alle anticipazioni per **spese sanitarie** conseguenti a situazioni gravissime attinenti all'aderente, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (Art. 11, c. 7, lett. a) D.Lgs 252/05) si applica tassazione analoga a quella prevista per le prestazioni previdenziali (15% - 9%, vedi paragrafo precedente).
- b. Alle anticipazioni per l'**acquisto** la costruzione o la manutenzione della **prima casa** di abitazione per sé o per i figli (Art. 11, c. 7, lett. b) D.Lgs 252/05) si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%
- c. Alle anticipazioni per **altre esigenze** (Art. 11, c. 7, lett. c) D.Lgs 252/05) si applica una ritenuta a titolo di imposta del 23%.

Limiti cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità: le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a) (spese sanitarie), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. Le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), (prima casa e ulteriori esigenze) non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità.

In conseguenza di quanto sopra esposto, in caso di presenza di contratti di cessione del "quinto dello stipendio" (il cui stato di pagamento dovrà pervenire al Fondo attraverso l'apposito allegato, vedi anche i capitoli che seguono):

- l'anticipazione erogata per "spese sanitarie" (caso 1) sarà pagata direttamente alla finanziaria nel limite massimo di 1/5 del suo ammontare (fino a capienza del debito dichiarato). I restanti 4/5 sono infatti considerati dalla norma incedibili, non sequestrabili e non pignorabili.
- l'anticipazione erogata per "prima casa" (casi 2 e 3) e "ulteriori esigenze" (caso 4) dovrà essere pagata alla finanziaria senza limitazione e fino ad capienza del debito dichiarato.

Spese: per ogni anticipazione erogata, sul montante calcolato in fase di liquidazione, saranno addebitati € 12 a titolo di rimborso del costo di gestione della pratica da parte del Service Amministrativo. Sono previsti rimborsi spese specifici nel caso di pratiche supportate da preventivi - preliminari a cui non segua successivamente l'invio dei necessari giustificativi (si vedano anche le pagine seguenti).

Termini di accettazione della pratica: la data di richiesta di anticipazione è quella in cui il modulo viene ricevuto e protocollato dagli uffici del Fondo. In generale l'anticipazione presuppone una stretta connessione fra il sostenimento della spesa e la richiesta. Tale "stretta connessione" non sussiste quando il decorso del tempo sia tale da interrompere ogni collegamento funzionale tra le somme da erogare e l'esigenza tutelata dalla norma. Il Fondo stabilisce per ogni fattispecie i limiti temporali conseguenti a tale assunto (vedi capitoli che seguono).

Valore quota: l'ammontare della posizione individuale a partire dalla quale vengono fatti i conteggi, è calcolato utilizzando il primo valore quota successivo alla approvazione della pratica da parte della Presidenza.

Modalità di erogazione: l'importo, al netto delle spese e della fiscalità, sarà accreditato sul conto corrente indicato nel modulo di richiesta. In caso di mancata indicazione, l'importo sarà reso disponibile presso lo sportello bancario della Cassa di Risparmio del Veneto Cassa di Risparmio di Venezia più prossimo alla località di residenza del richiedente stesso. Per le modalità tecniche l'utente dovrà rivolgersi telefonicamente agli uffici del Fondo.

Tempi di erogazione: vedi paragrafo successivo.

Richiesta di anticipazione: l'istruzione della pratica

La richiesta di anticipazione dovrà essere effettuata compilando l'apposito "MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE".

ATTENZIONE. La compilazione potrà essere:

- **TELEMATICA:** effettuata accedendo all'area riservata del sito web (opzione consigliata). Alla compilazione deve seguire la stampa, la firma e la spedizione del modulo assieme alla documentazione a corredo che si renderà necessaria a seconda del tipo di richiesta.
- **MANUALE - CARTACEA:** il modulo è reso disponibile gratuitamente presso la sede del Fondo e/o dei sottoscrittori delle fonti istitutive. Potrà essere fornito, sempre in modo gratuito, previa richiesta specifica (via posta, fax, e-mail, telefono) oppure anche mediante scaricamento dal sito internet. Il modulo, una volta stampato, dovrà essere compilato, firmato e spedito al Fondo assieme alla documentazione a corredo che si renderà necessaria a seconda del tipo di richiesta.

Lo stampato del modulo di richiesta anticipazione, compilato in tutte le sue parti, potrà di norma essere inviato tramite **fax**, **e-mail** (*preferibilmente certificata*) o **posta**, assieme a tutta la documentazione necessaria al tipo di richiesta.⁴ Nel caso la documentazione a corredo sia particolarmente corposa si suggerisce comunque di utilizzare la posta.

Attenzione: le richieste dovranno pervenire al Fondo **ENTRO E NON OLTRE il giorno 20 di ogni mese**.



Il MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE riporta l'elencazione di dettaglio di tutta la documentazione a corredo necessaria per ogni tipologia di richiesta. Lo stesso documento riporta altresì i principali schemi che, a seconda del tipo di richiesta, dovranno essere compilati.

Attenzione: onde evitare errori o lacune si seguano attentamente le istruzioni per la compilazione. L'incompleta o errata compilazione del modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata.

⁴ in coda al modulo di richiesta anticipazione vi sono alcuni allegati tali da agevolare la produzione della principale documentazione necessaria alla richiesta stessa

Il Fondo, ricevuta la domanda, provvederà a verificarne la regolarità e completezza e a valutare il caso specifico entro 15 giorni. Di seguito,

- in caso di esito **positivo**, provvederà all'erogazione:
 - ▶ entro 31 giorni dal primo valore quota disponibile al termine dell'istruttoria, qualora il pagamento sia stato richiesto tramite bonifico bancario (**opzione più rapida e consigliata**).
 - ▶ entro 60 giorni nel caso di pagamento tramite rete Cassa Risparmio del Veneto - Cassa di Risparmio di Venezia (**opzione sconsigliata**).
- in caso di esito **negativo**, conseguente a rilevazione di irregolarità o incompletezza della documentazione, ne darà immediata comunicazione all'aderente, richiedendo contemporaneamente che vengano colmate le lacune rilevate; una volta ricevuti gli aggiornamenti riprenderà corso l'istruttoria secondo i tempi già indicati. Salvo casi eccezionali, che saranno eventualmente individuati dalla Presidenza del Fondo, se entro 90 giorni dalla data di comunicazione di informativa incompleta non saranno colmate le lacune, la pratica sarà stralciata e la documentazione sarà restituita all'aderente.

NB: nel caso in cui la posizione dell'iscritto risultasse investita nel **Comparto Garantito TFR** i tempi di erogazione potrebbero superare quelli sopra indicati.

Facoltà di reintegro

L'iscritto ha la possibilità di reintegrare la posizione concordando preventivamente con il Fondo un piano temporale di reintegro. I versamenti attraverso cui l'aderente provvederà al reintegro, dovranno essere effettuati accreditando il conto di transito del Fondo tramite bonifico bancario (causale "REINTEGRO ANTICIPAZIONI SOLVEN" seguita dal codice fiscale dell'iscritto).

ATTENZIONE: Sono di seguito riportati (in **GRASSETTO VERDE**) i richiami alla modulistica allegata al **MODULO RICHIESTA ANTICIPAZIONE**.

i In tutte le ipotesi di anticipazioni che non riguardino in prima persona l'aderente, dovrà essere allegata la **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO** che attesti il rapporto di parentela (X/PAR)

In caso di erogazione di anticipazioni effettuata a fronte di documentazione formalmente regolare e completa, il Fondo non ha responsabilità nei confronti di aderenti che dovessero successivamente risultare non legittimati. Il Fondo si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle informazioni acquisite.

i **Attenzione:** In tutti i casi di richiesta anticipazione occorrerà allegare i seguenti documenti:

- copia della **CARTA D'IDENTITA'** e del **CODICE FISCALE** dell'aderente e/o del soggetto che ha sostenuto la spesa se diverso dall'aderente;
- autocertificazione sottoscritta anche dalla società finanziaria (Vedi allegato: **1/FIN.**) nel caso l'aderente avesse acceso un contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/salario e TFR. In presenza di vincoli di natura giudiziaria, il modulo deve essere vidimato anche dal giudice oppure in alternativa dovrà essere allegata la certificazione.

Nei seguenti paragrafi sarà di volta in volta precisata l'ulteriore documentazione necessaria.

Caso 1 - Spese sanitarie

1 Fattispecie

La fattispecie è individuata dall'Art. 11, c. 7, lett. a), D.Lgs 252/05. **spese sanitarie** conseguenti a **situazioni gravissime** attinenti a sé, al coniuge, ai figli o ad altri familiari fiscalmente a carico⁵, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche. Di seguito si completa la definizione della fattispecie in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in ottemperanza alle indicazioni della Covip in tema di anticipazioni.

1.1 Titolarità

Saranno ritenute accettabili le richieste, debitamente documentate, riconducibili, oltre che al coniuge ed ai figli, anche, più in generale, ai familiari fiscalmente a carico dell'aderente.

⁵ Orientamenti interpretativi Covip 2012

1.2 Casistica

L'anticipazione è concessa all'aderente a fronte del sostenimento di spese sanitarie conseguenti a situazioni di estrema gravità, relative a sé, al coniuge, ai figli o ad altri familiari fiscalmente a carico, che comportino la necessità e straordinarietà di terapie e/o interventi. Tali terapie e/o interventi, in generale, dovranno essere caratterizzate dalla non abitualità e dalla non ordinarietà.

La sussistenza del requisito della straordinarietà non è riferibile soltanto a terapie o ad interventi rilevanti in senso assoluto: si riferisce bensì anche a quelli considerabili di rilievo per importanza e delicatezza dal punto di vista medico ed economico, in relazione alle condizioni - anche fisiopsichiche - del singolo soggetto.

In tale prospettiva, e ai fini della sussistenza del requisito della straordinarietà, la terapia o l'intervento possono essere praticati indifferente in strutture pubbliche o private (italiane od estere)⁶. Peraltro, la necessità e la straordinarietà⁷ della terapia e/o dell'intervento, dovranno essere in ogni caso riconosciute ed attestate dalla competente struttura pubblica.

Conseguentemente a tali disposizioni, **non saranno in ogni caso erogate anticipazioni:**

- a fronte di interventi per cure estetiche (salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da malattia e/o infortunio e di stomatologia ricostruttiva, compreso l'apparato dentario, solo se resi necessari da infortunio) a prescindere dalla spesa;
- a fronte di interventi odontoiatrici (cure o protesi) la cui spesa non superi l'importo complessivo di € 2.500,00;

Spese accessorie: le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese accessorie connesse alla terapia o all'intervento, purché debitamente documentate, quali ad esempio le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dall'aderente e quelle sostenute dal familiare per prestare assistenza al beneficiario della prestazione.

Casi particolari

Anticipazioni sulla base di preventivi: la richiesta di anticipazione, corredata dal modulo **2/SAN** (attestazione dalla struttura pubblica competente) e dal preventivo di spesa (richiesta antecedente alla realizzazione della terapia o dell'intervento), è ritenuta di norma ammissibile. Il preventivo, debitamente sottoscritto e timbrato, deve indicare, oltre all'ammontare della spesa, la data presunta di ultimazione degli interventi. L'aderente si impegna, sottoscrivendo l'apposito modulo **5/PRE**, a fornire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta. Tale documentazione dovrà pervenire al Fondo entro 3 mesi dall'erogazione dell'anticipo o dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel preventivo (ci si riferisce, tipicamente, al caso degli intereventi "continuativi" che si protraggono nel tempo). La documentazione fiscale successivamente inviata al Fondo dovrà giustificare interamente l'ammontare erogato. Nel caso in cui, successivamente all'erogazione dell'anticipo corredata dal preventivo, non dovesse pervenire la documentazione fiscale nei termini e nella misura indicate, l'iscritto dovrà restituire le somme ricevute in eccesso rispetto all'ammontare indicato nella documentazione fiscale, la cui entità sarà comunicata dal Fondo. La restituzione dovrà avvenire entro 2 mesi dalla comunicazione suddetta.

In caso di mancata restituzione, il Fondo:

- segnerà il caso all'Agenzia delle Entrate⁸.
- preleverà dalla posizione individuale del richiedente una somma pari all'10% dell'ammontare totale erogato con un minimo di 300 € a titolo di rimborso spese per la gestione anomala della pratica.

1.3 Tempistiche

Non saranno prese in considerazione richieste di anticipazione effettuate **dopo 3 mesi** dalla spesa (comprovata con fattura).

Caso particolare: interventi continuativi

Nel caso di interventi "continuativi", cioè caratterizzati da una durata superiore ai 3 mesi, potranno essere accettate richieste di anticipo corredate da più fatture anche antecedenti al suddetto limite temporale purché:

- il medico attesti (vedi modulo **1/SAN - CONTINUATIVE**) che le fatture sono riconducibili ad uno stesso intervento correlato a "situazioni gravissime", così come prescritto dalla normativa;
- l'ultima fattura presentata riporti comunque data compresa nel periodo temporale suddetto.
- le fatture, nel complesso, superino la franchigia di 2.500 Euro.

2 Documentazione da produrre

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta copia della **CARTA d'IDENTITA'** e del **CODICE FISCALE**. Deve essere prodotta anche la documentazione di seguito elencata:

⁶ (Cassazione Sez. Lav. sent. 3046 dell'11 aprile 1990)

⁷ Si faccia riferimento anche alla giurisprudenza in essere relativamente all'anticipazione TFR per casistica analoga.

⁸ La richiesta di anticipazione per spese sanitarie su preventivo a cui non segua documentazione fiscale necessaria, può essere considerata dichiarazione mendace. Alla luce della fiscalità agevolata applicata a tale fattispecie (rispetto all'anticipo "per ulteriori esigenze") tale ipotesi costituisce altresì potenziale presupposto per accertamenti da parte dell'Amministrazione fiscale.

- certificazione a cura della struttura pubblica competente (ASL) che attesti, oltre all'esistenza della malattia, anche l'esigenza ed il carattere straordinario e necessario della terapia o dell'intervento (Vedi allegato: **2/SAN.**);
- eventuale documentazione fiscale (es. fatture e/o ricevute fiscali) attestante nel dettaglio gli oneri effettivamente sostenuti e dalla quale risulti l'avvenuto pagamento⁹. Ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali sono stati disposti gli eventuali pagamenti effettuati;
- eventuali preventivi di spesa (Vedi paragrafo 1.2), accompagnati dal modulo **5/PRE.**
- in caso di spese (accessorie) di viaggio e soggiorno, anche relative al familiare che presta assistenza al soggetto per cui si chiede l'anticipazione, dovranno essere allegati:
 - documenti di viaggio e soggiorno;
 - dichiarazione del sanitario presso cui si è svolto l'intervento o la terapia che l'intestatario dei documenti di soggiorno e/o di viaggio ha prestato assistenza al malato;
- in caso di richiesta di anticipazione per i coniuge o figli:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rapporto di parentela (Vedi allegato: **X/PAR**);
 - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (rilasciato dal familiare per il quale si richiede l'anticipazione) ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs 196/2003 (Vedi allegato: **3/SAN.**).
- in caso di richiesta di anticipazione per i familiari a carico:
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rapporto di parentela (Vedi allegato: **X/PAR**);
 - documentazione fiscale attestante lo status di familiari a carico (es. dichiarazione dei redditi ultimo anno);
 - Informativa e consenso al trattamento dei dati personali (rilasciato dal familiare per il quale si richiede l'anticipazione) ai sensi dell'art. 13, del D.Lgs 196/2003 (Vedi allegato: **3/SAN.**).

Casi 2 e 3 - Prima casa

Considerazioni generali

1 Titolarità

In generale l'anticipazione è concessa all'aderente a fronte di spese sostenute per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione (secondo quanto specificato nei paragrafi successivi) della prima casa di abitazione, **per sé o per i figli**¹⁰.

L'iscritto dovrà dimostrare di avere la **residenza**, o stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto (o costruzione, ristrutturazione, ecc.), nel territorio del Comune dove è situato l'immobile.

Si ritiene accettabile anche il caso in cui le spese siano sostenute direttamente da un **figlio** e la richiesta di anticipazione venga giustificata dalla necessità di quest'ultimo di disporre del relativo importo.¹¹

L'anticipazione viene concessa, in generale, in tutti i casi in cui la titolarità dell'immobile (in acquisto, in costruzione o in ristrutturazione) sia imputabile al **coniuge** non iscritto, ma rientri nella comunione tra i coniugi e purché almeno il coniuge iscritto abbia i requisiti per fruire delle agevolazioni sulla prima casa di abitazione; potrà trattarsi indifferentemente di comunione convenzionale (fissata dai coniugi per il singolo acquisto) o di comunione legale (per la relativa disciplina troveranno applicazione gli Articoli 177 e seguenti del codice civile).



Per "**prima casa di abitazione**" si intende l'immobile per il quale il proprietario ha diritto alle agevolazioni previste sulle imposte indirette al momento della stipula della compravendita ovvero dell'atto traslativo del diritto reale di godimento (p. es. imposta di registro e IVA in misura ridotta, imposta ipotecaria e catastale in misura fissa). Sono inclusi anche gli immobili acquisiti tramite successione ereditaria, donazione e permuta.

Caso 2 - Acquisto / costruzione prima casa

1 Fattispecie

La fattispecie è individuata dall'Art. 11, c. 7, lett. b), D.Lgs 252/05. Di seguito si integra in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in ottemperanza alle indicazioni della Covip in tema di anticipazioni.

1.1 Casistica

Saranno prese in considerazione le seguenti tipologie di acquisto della proprietà:

⁹ Si ritiene di norma sufficiente che la fattura o ricevuta sia timbrata con la dicitura "PAGATO" controfirmata e datata; accettabile anche la firma per quietanza.

¹⁰ Diversamente dal caso 1 (caso "Spese sanitarie"), la Covip limita la platea dei potenziali beneficiari al solo aderente o ai figli. Sono dunque esclusi altri familiari a carico. L'interpretazione della norma consente di estendere l'anticipazione anche al caso di ristrutturazione per i figli.

¹¹ Covip fa riferimento alla Giurisprudenza relativa agli anticipi su TFR (Cass. Sez. Lav. sent. 6189 dell'8 luglio 1997).

- acquisto da terzi (mediante atto di compravendita);¹²
- acquisto in cooperativa;
- costruzione della casa di abitazione.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

- **Acquisto da terzi ed acquisto in cooperativa:**
 - ▶ Costo dell'acquisto
 - ▶ Spese accessorie: le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate anche per la copertura delle spese connesse e necessarie all'acquisto, purché debitamente documentate.
- **Costruzione:**
 - ▶ progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
 - ▶ acquisto dei materiali;
 - ▶ oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
 - ▶ relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
 - ▶ altri eventuali costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Casi particolari

Anticipazioni sulla base di preliminare: la richiesta di anticipazione, in ipotesi di acquisto in itinere, è ritenuta di norma ammissibile. Non è dunque da ritenersi necessaria la produzione dell'atto notarile di acquisto contestualmente alla richiesta di anticipazione, il Fondo, in tal senso riterrà adeguata anche documentazione quale ad esempio, il contratto preliminare, concluso anteriormente all'acquisto, preferibilmente registrato e corredato eventualmente da idonea documentazione comprovante la spesa sostenuta.

L'aderente si impegna, sottoscrivendo l'apposito modulo **5/PRE**, a fornire successivamente copia dell'atto notarile che dovrà pervenire al Fondo entro un anno dall'erogazione dell'anticipo. Il corrispettivo indicato nell'atto notarile dovrà giustificare interamente l'ammontare erogato. Nel caso in cui alla scadenza del termine suddetto l'atto notarile non sia ancora disponibile (tipicamente nel caso di acquisto di abitazione in costruzione) il richiedente dovrà comunicare al Fondo lo stato dell'arte fornendo una data di presumibile stipula dell'atto e confermando l'impegno alla consegna dello stesso.

Nel caso in cui, successivamente all'erogazione dell'anticipo corredato dal preliminare, non dovesse pervenire l'atto notarile nei termini suddetti e nella misura minima sufficiente a giustificare l'erogazione effettuata, l'iscritto dovrà restituire le somme ricevute in eccesso rispetto all'ammontare indicato nell'atto notarile, la cui entità sarà comunicata dal Fondo. La restituzione dovrà avvenire entro due mesi dalla comunicazione suddetta.

In caso di mancata restituzione, il Fondo:

- si riserva la facoltà di segnalare il caso all'Agenzia delle Entrate;
- preleverà dalla posizione individuale del richiedente una somma pari all'10% dell'ammontare totale erogato con un minimo di 300 € a titolo di rimborso spese per la gestione anomala della pratica.

1.2 Tempistiche

Non saranno di norma erogate anticipazioni a fronte di richieste effettuate dopo nove mesi dalla data dell'atto giustificante la fattispecie cioè:

- in caso di "acquisto": l'atto notarile di compravendita o del contratto preliminare (in caso di richiesta di anticipazione non corredata da atto notarile).
- in caso di "costruzione": il certificato comunale di ultimazione dei lavori o idonea autocertificazione.

2 Documentazione da produrre

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta copia della CARTA d'IDENTITA' e del CODICE FISCALE. Deve essere prodotta anche la documentazione di seguito elencata:

- in caso di:
 - ▶ acquisto da terzi: copia dell'atto notarile di compravendita o, in via provvisoria, preliminare di compravendita assieme alla documentazione fiscale (es. fatture e/o ricevute fiscali) da cui risulti l'eventuale avvenuto pagamento¹³ (e a cui dovrà seguire comunque la copia dell'atto notarile entro 30 giorni dalla stipula) e/o alle ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali sono stati disposti gli eventuali pagamenti effettuati), che attestino le spese sostenute.

¹² L'acquisto della nuda proprietà di un immobile non comporta, di norma la titolarità del diritto di godere dell'immobile in capo all'acquirente e non può dare quindi titolo al conseguimento dell'anticipazione. Non può escludersi peraltro che, in casi particolari, le parti si accordino in modo da consentire al nudo proprietario di risiedere nell'immobile acquistato. Ne deriva che nel caso in cui l'acquirente della nuda proprietà di un immobile abbia anche ivi stabilito la sua residenza, e tale circostanza sia debitamente documentata, risultano sussistere i requisiti per richiedere l'anticipo.

¹³ Si ritiene di norma sufficiente che la fattura o ricevuta sia timbrata con la dicitura "PAGATO" controfirmata e datata.

- ▶ **acquisto in cooperativa:** copia dell'atto pubblico di assegnazione dell'alloggio o, in via provvisoria, estratto notarile del libro dei soci attestante la prenotazione dell'alloggio e contratto di appalto sottoscritto dall'iscritto o dal legale rappresentante della cooperativa e la documentazione degli esborsi sostenuti (l'erogazione sarà effettuata a seguito di esibizione dell'atto pubblico di assegnazione).
- ▶ **costruzione in proprio:**
 - Copia dell'atto comprovante il titolo di proprietà del terreno;
 - Autocertificazione attestante:(Vedi allegato: **4/CAS**)
 - o la proprietà del terreno su cui si intende costruire,
 - o il fatto che trattasi di prima casa,
 - o la data inizio e l'eventuale data fine lavori (allegare anche il certificato comunale di ultimazione lavori);
 - documentazione fiscale (es. fatture e/o ricevute fiscali) attestante le spese sostenute e da cui risulti l'avvenuto pagamento¹⁴, e/o ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento, che attestino le spese sostenute a fronte dei lavori effettuati. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione del 36% in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre idonea autocertificazione (Vedi allegato: **4/CAS**).

In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:

 - o capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
 - o copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
 - o copia della ricevuta di pagamento dell'ICI, se dovuta;
 - o copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
 - o comunicazione alla ASL, ove necessaria in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.
- In caso di acquisto della prima abitazione per i figli occorre presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rapporto di parentela (Vedi allegato: **X/PAR**).

Caso 3 - Manutenzione - ristrutturazione prima casa

1 Fattispecie

La fattispecie è individuata dall'Art. 11, c. 7, lett. b), D.Lgs 252/05. Di seguito si integra in coerenza con quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Fondo in ottemperanza alle indicazioni della Covip in tema di anticipazioni.

1.1 Casistica

Saranno considerate le seguenti tipologie di interventi (ex. Art. 3, c.1, lett. a), b), c) e d), DPR 6/06/01, n. 380):

- **Interventi di manutenzione ordinaria:** interventi relativi ad opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
- **Interventi di manutenzione straordinaria:** opere e modifiche necessarie a rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché, per realizzare ed integrare i servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
- **Interventi di restauro e di risanamento conservativo:** interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
- **Interventi di ristrutturazione edilizia:** interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nella fattispecie in questione sono ricompresi anche gli interventi consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.

Le somme erogate a titolo di anticipazione possono essere utilizzate a fronte di oneri sostenuti per:

¹⁴ Si ritiene di norma sufficiente che la fattura o ricevuta sia timbrata con la dicitura "PAGATO" controfirmata e datata.

- ▶ progettazione ed esecuzione dei lavori, perizie e sopralluoghi, altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- ▶ acquisto dei materiali;
- ▶ oneri di urbanizzazione, IVA, imposta di bollo e diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
- ▶ relazione di conformità degli interventi alle leggi vigenti e documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
- ▶ eventuali altri costi strettamente inerenti alla realizzazione degli interventi e agli adempimenti posti dal regolamento ministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41.

Casi particolari

Anticipazioni sulla base di preventivi: la richiesta di anticipazione, corredata dal modulo **4/CAS** (attestazione i dettagli dell'intervento di ristrutturazione) e dal preventivo di spesa (richiesta antecedente alla realizzazione dei lavori), è ritenuta di norma ammissibile. Il preventivo, debitamente sottoscritto e timbrato, deve indicare, oltre all'ammontare della spesa, la data presunta di ultimazione dei lavori. L'aderente si impegna, sottoscrivendo l'apposito modulo **5/PRE**, a **fornire successivamente la documentazione fiscale comprovante la spesa effettivamente sostenuta**. Tale documentazione dovrà pervenire al Fondo entro tre mesi dall'erogazione dell'anticipo o dalla data di ultimazione dei lavori indicata nel preventivo (ci si riferisce, tipicamente, al caso degli intereventi che si protraggono nel tempo). La documentazione fiscale successivamente inviata al Fondo dovrà giustificare interamente l'ammontare erogato. Nel caso in cui, successivamente all'erogazione dell'anticipo corredata dal preventivo, non dovesse pervenire la documentazione fiscale nei termini e nella misura indicate, l'iscritto dovrà restituire le somme ricevute in eccesso rispetto all'ammontare indicato nella documentazione fiscale, la cui entità sarà comunicata dal Fondo. La restituzione dovrà avvenire **entro 2 mesi** dalla comunicazione suddetta.

In caso di mancata restituzione, il Fondo:

- si riserva la facoltà di segnalare il caso all'Agenzia delle Entrate.
- preleverà dalla posizione individuale del richiedente una somma pari all'10% dell'ammontare totale erogato con un minimo di 300 € a titolo di rimborso spese per la gestione anomala della pratica.

1.2 Tempistiche

Non saranno di norma erogate anticipazioni a fronte di richieste effettuate dopo **nove mesi** dalla data di ultimazione dei lavori.

2 Documentazione da produrre

Ai fini della liquidazione delle somme a titolo di anticipazione, deve essere prodotta copia della **CARTA d'IDENTITA'** e del **CODICE FISCALE**. Deve essere prodotta anche la documentazione di seguito elencata:

- Copia dell'atto notarile da cui risulti la proprietà dell'immobile ovvero il titolo costitutivo del diritto reale di godimento, da cui risultino i dati catastali o in mancanza copia della domanda di accatastamento;
- Autocertificazione attestante (Vedi allegato **4/CAS.**):
 - la proprietà dell'immobile oggetto di ristrutturazione,
 - il fatto che trattasi di interventi riconducibili alle agevolazioni "prima casa"
 - la data inizio e l'eventuale data fine lavori (allegare anche il certificato comunale di ultimazione lavori)¹⁵;
- documentazione fiscale (es. fatture e/o ricevute fiscali) dalla quale risulti l'avvenuto pagamento¹⁶ e/o ricevute dei bonifici bancari attraverso i quali è stato disposto il pagamento, che attestino le spese sostenute a fronte dei lavori effettuati. Dalla ricevuta deve risultare la causale del versamento, il codice fiscale dell'aderente e il numero di partita IVA ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. In sostituzione della documentazione prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 449/97 per fruire della detrazione del 36% in sede di dichiarazione dei redditi, è possibile produrre **idonea autocertificazione** (Vedi allegato: **4/CAS.**).

In tal caso il Fondo si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dall'aderente attraverso l'esibizione dei documenti, tra i quali:

- capitolato d'appalto da cui risultino gli interventi da realizzare;
- copia della concessione, dell'autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla normativa edilizia;
- copia della ricevuta di pagamento dell'IMU, se dovuta;
- copia della comunicazione, effettuata al centro di servizio delle imposte dirette e indirette prima dell'inizio dei lavori, dalla quale risulti la data di inizio degli stessi;
- comunicazione alla ASL, ove necessaria, in base alle norme sulla sicurezza dei cantieri.

¹⁵ O documento di collaudo

¹⁶ Si ritiene di norma sufficiente che la fattura o ricevuta sia timbrata con la dicitura "PAGATO" controfirmata e datata.

- In caso di Anticipazione richiesta per gli interventi di ristrutturazione sulla prima casa di abitazione dei figli occorre presentare copia del certificato di stato di famiglia, rilasciato dal comune di residenza, attestante il rapporto di parentela. In caso di divorzio: estratto dell'atto di nascita dei figli.

Caso 4 - Ulteriori esigenze

1 Fattispecie

La casistica è quella individuata dall'Art. 11, c. 7, lett. c), D.Lgs 252/05.

2 Documentazione da produrre

La richiesta di Anticipazione non necessita di essere corredata da alcuna documentazione giustificativa salvo la copia della CARTA D'IDENTITA' e del CODICE FISCALE.

Contatti utili

Telefono 041.94.05.61

Fax 041.97.62.68

Mail liquidazioni@solidarietaveneto.it